

Avv. ALESSIA TARLAZZI
Via Libertà n. 61
Tel. e Fax 0516970482
40055 Medicina
avv.alessiatarlazzi@sltarlazzizambrini.it

Avv. PIERO BENNASCIUTTI
Via Barberia n. 16
Tel. 051786884 – Fax 0512812254
40123 Bologna
piero.bennasciutti@studiobennasciutti.it

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione IV Procedure Concorsuali

**RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
AI SENSI DEGLI ARTT. 67 E SS CCII**

Il signor Gianluca Tallarino, [REDACTED] cod. fisc. TLLGLC72M22F839D, [REDACTED], e per esso il suo Amministratore di Sostegno, sig. Marco Tallarino, nominato con provvedimento del Tribunale di Bologna del 19/06/2025 ([doc.A-B](#)), rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3 ([doc.C](#)), c.p.c., dagli Avv.ti Alessia Tarlazzi (C.F.: TRLLSS72R48B249B) – pec: alessiatarlazzi@ordineavvocatibopec.it e Piero Bennasciutti (C.F.: BNNPRI72A18F288L) – pec: pierobennasciutti@ordineavvocatibopec.it) anche disgiuntamente fra loro, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Bologna, via Barberia n. 16, fax n. 0512812254, espone quanto segue.

Organismo di Composizione della Crisi: Dott.ssa Nicole Sabattini presso OCC dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Indice

1. Premesse	2
2. Attivo: situazione patrimoniale e reddituale del sig. Tallarino Gianluca.....	4
3. Cenni sull'istituto di ristrutturazione dei debiti del consumatore	6
4. Le condizioni di ammissibilità: requisiti oggettivi e soggettivi	7
5. Le cause del sovraindebitamento e la mancanza di dolo, mala fede o colpa grave.	8
6. Passivo	17
7. Sul contratto di mutuo fondiario con Ing. Direct Bank ed il salvataggio dell'abitazione principale del consumatore persona fisica ex art. 67 comma 5 CCII	18
7.1 Prezzi medio al metro quadro delle zone di Bologna.	19
8. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e del nucleo.....	20
9. La proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti	21
9.1 Sulla successione di Tallarino Filippo.....	21
9.2 Sulla vendita/patrimonializzazione delle autovetture	22
9.3 Attivo derivante da azioni di recupero	23
9.4 Cronoprogramma dei pagamenti	23
10. Sulla falcidia dei contratti di finanziamento	24
11. L'alternativa liquidatoria.....	25

1. Premesse

In accoglimento della richiesta avanzata dall'istante mediante domanda presentata all'OCC istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, veniva nominato quale Gestore la Dott.ssa Nicole Sabattini, per svolgere i compiti e le funzioni previsti dalla normativa.

Nell'istanza il ricorrente precisava di voler accedere ad una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dal Titolo IV, Capo II, del C.I.I.I. e, in particolare, di voler proporre ai propri creditori un **piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore**, con l'ausilio dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Il sig. Gianluca Tallarino riveste la qualifica soggettiva di **consumatore** e non ha mai svolto attività di imprenditore; attualmente è dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato [REDACTED] con mansione di Operatore Socio Sanitario, [REDACTED] ([doc.1](#)) per 13 mensilità.

Lo stipendio è gravato da una cessione volontaria del quinto, [REDACTED]

[REDACTED] e da una delegazione di pagamento, [REDACTED]

■■■■■■■■■■

[REDACTED]

Come si avrà modo di spiegare nel dettaglio, e come già accertato con sentenza passata in giudicato da questo Tribunale, i prestiti oggetto della domanda di ristrutturazione sono stati accesi dal ricorrente non per fare fronte ad esigenze proprie (non ne aveva alcun bisogno) ma perché raggirato e convinto da soggetti terzi prima a versare in loro favore gran parte dei propri risparmi e poi a contrarre debiti con l'indotta convinzione di dover aiutare economicamente sempre questi terzi: ma non solo.

Alcune di queste persone, si ribadisce prive di ogni scrupolo, una volta che il debitore non aveva più possibilità nemmeno d'indebitarsi, l'hanno convinto ad acquistare beni pagandoli con assegni privi di provvista (le finanze erano già state consegnate ai

truffatori) [REDACTED]

Oltre a ciò in data 23 maggio 2025 è improvvisamente scomparso il [REDACTED] ([doc.6](#)), padre e precedente amministratore di sostegno del debitore.

2. Attivo: situazione patrimoniale e reddituale del sig. Tallarino Gianluca

Come accennato il ricorrente è un lavoratore dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato [REDACTED], con mansione di Operatore Socio Sanitario; [REDACTED] cfr [doc.1](#)) per 13 mensilità, ed è proprietario dell'appartamento in cui vive ([doc.7](#)). [REDACTED]
[REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED] gravato da mutuo ipotecario in regolare ammortamento ([doc.8](#)), immobile che, come vi vedrà successivamente, il sig. Tallarino vuole escludere dall'attivo della procedura e chiede di poter continuare a pagare le rate del mutuo.

Il debitore è altresì proprietario di tre vecchie autovetture che saranno escluse e patrimonializzate ([doc.9](#)):

- una vecchia utilitaria Hyundai i10 [REDACTED] immatricolata nel 2008, indispensabile al ricorrente per recarsi al lavoro, di modestissimo valore (Euro [REDACTED] che resterà esclusa dall'attivo della procedura e che è stata patrimonializzata [REDACTED] ([doc.10bis](#)), in modo che il bene resti nella disponibilità del debitore per poter effettuare gli spostamenti necessari per andare e tornare dal lavoro;
- una vecchia Ford Focus [REDACTED]
[REDACTED] acquistata dal [REDACTED] e la somma percepita dalla vendita, portata da assegno circolare già in nostro possesso ([doc.12](#)), sarà messa a disposizione della massa dei creditori;
- una altrettanto vecchia Chevrolet Matiz [REDACTED]
[REDACTED], acquistata [REDACTED] e la somma percepita dalla vendita, portata da assegno circolare già in nostro possesso ([doc.13](#)), sarà messa a disposizione della massa dei creditori.

I beni di arredo dell'abitazione sono di modesto valore e in gran parte impignorabili *ex art. 514 c.p.c.* ([doc.14](#)), la cui vendita competitiva, peraltro, risulterebbe antieconomica per la massa dei creditori, sicché resteranno esclusi dall'attivo.

Il debitore è intestatario di un C/C acceso presso [REDACTED] utilizzato esclusivamente per pagare la rata del mutuo, [REDACTED]

uno acceso presso [REDACTED], sul quale viene accreditato lo stipendio, il cui utilizzo, ora demandato al suo Amministratore di Sostegno, che vede un saldo attivo a [REDACTED]

[REDACTED] e di una Poste Pay [REDACTED]

[REDACTED] ([doc.14bis](#)), somme che saranno messe a disposizione della massa dei creditori (non si tratta di risparmi di Gianluca ma di quanto recuperato dalle azioni giudiziarie – pagate in maggior parte dalla famiglia d'origine- svolte nei confronti di chi l'ha circuito). Gli estratti conto sono già stati consegnati al Gestore.

Il Tribunale competente è il Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 27 CCII, come da certificazione anagrafica in atti ([doc.15](#)).

*

Il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 65 comma 1 CCII, che rinvia alla definizione di sovraindebitamento di cui alle norme generali *ex art. 2, comma 1 lettera c)* CCII.

L'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex L.3/2012*, non ha beneficiato di alcuna esdebitazione nel quinquennio e non ha fatto ricorso ad uno dei procedimenti regolati dal capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni ([doc.16](#)).

Lo stesso non ha subito, per cause direttamente a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della *L.3/2012* (revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo omologato, revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore) né uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 come da dichiarazioni già rilasciate al Gestore.

Il ricorrente inoltre non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni.

Il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte non rende per il sig. Gianluca Tallarino possibile, in chiave prospettica ex art. 2 comma 1 CCII, adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite, per le motivazioni che saranno di seguito esposte.

3. Cenni sull'istituto di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Come accennato in premessa, l'istante intende presentare, con l'ausilio del Gestore della Crisi, un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss CCII come regolato dal nuovo Codice della Crisi.

Per quanto concerne la posizione debitoria del ricorrente, gli scriventi evidenziano come quest'ultimo, indotto da terzi, abbia maturato un debito di natura squisitamente civilistica - consumeristica verso banche/finanziarie.

Oggi, con la nuova definizione fornita dal CCII all'art. 2 comma 1 lett. e) come modificato dal correttivo ter, il legislatore intende per consumatore la persona fisica *“che agisce per scopi estranei”* all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, e accede *“agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella qualità di consumatore”*.

Il nuovo dettato normativo, altresì, consente espressamente al socio illimitatamente responsabile di accedere al piano del consumatore per regolare *“i debiti estranei a quelli sociali”*, ciò che accredita la tesi per cui il focus è ora sulla natura dei debiti che si intende comporre, non già sulla qualità del soggetto debitore.

Il Gestore, tenuto conto di quanto sopra, ha attestato la sostenibilità del piano tenuto conto dell'apporto di finanza del debitore che a seguito della cessazione della delegazione di pagamento, della cessione del quinto e della restituzione dei titoli a garanzia delle scadenze future dei finanziamenti, potrà contare sull'intero proprio stipendio per far fronte al suo soddisfacimento e destinare alla massa dei creditori buona parte delle somme giacenti sul suo conto corrente (non tutte, poiché ora non potrà più contare sull'aiuto economico del padre) recuperate, come detto, a seguito delle azioni svolte a carico dei

soggetti che l'hanno circuito, oltre a quanto percepito dalla vendita/patrimonializzazione degli autoveicoli di sua proprietà e dall'eredità del padre.

4. Le condizioni di ammissibilità: requisiti oggettivi e soggettivi

Resta immutato il **profilo oggettivo**, ai fini dell'accesso alla procedura, posto che il debitore deve trovarsi in uno "stato di sovraindebitamento" disciplinato dall'art. 2, comma 1, lett. c).

Ai sensi dalla disposizione normativa richiamata è tale "lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza".

Tale stato di sovraindebitamento è evidenziato nel caso che ci occupa, principalmente, dai finanziamenti che gravano sul debitore, il cui ammontare complessivo mensile colpisce la maggior parte dello stipendio, tanto che la situazione è divenuta oramai insostenibile.

Per quanto concerne i **requisiti soggettivi** di ammissibilità, si è già avuto modo di soffermarci sulle importanti novità introdotte dalla C.C.I.A.A., che amplia dal punto di vista soggettivo la platea dei soggetti /debitori che possono proporre un piano del consumatore. Ora, l'art. 69 (rubricato **Condizioni soggettive ostative**) prevede che il consumatore non possa accedere alla procedura se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; inoltre, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124bis del d. lgs. 385/1993 non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.

Fermo quanto sopra, come già ampiamente esposto nell'istanza per la nomina del gestore, il sig. Gianluca Tallarino è debitore qualificabile come consumatore, posto che i debiti oggetto del piano che verrà presentato ai creditori traggono origine principalmente dal mancato pagamento di rate inerenti ai finanziamenti personali. Ciò in

linea con la definizione di cui all'art. 2 co. 1 lett. e) del CCII come modificato per effetto dell'entrata in vigore del correttivo ter.

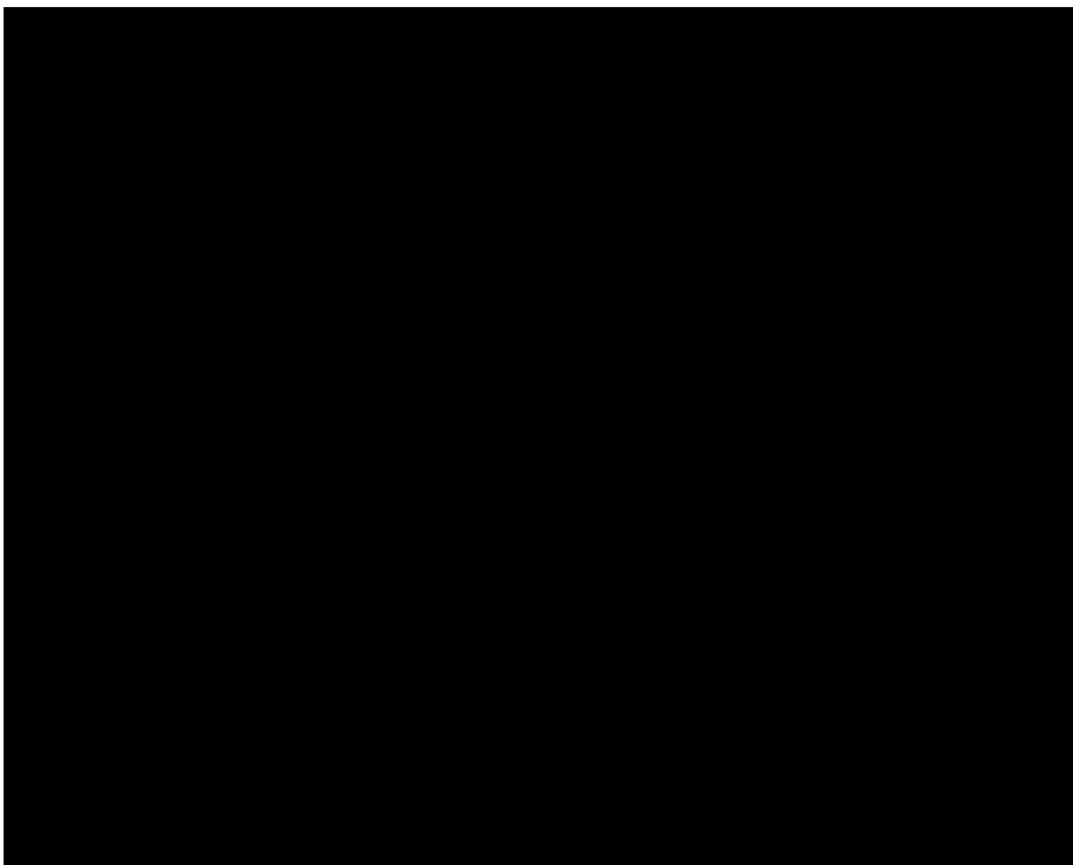
Per i motivi sopra esposti sussistono tutti i requisiti, oggettivi e soggettivi per l'accesso all'istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento, sanciti dalla disciplina contenuta nel C.C.I.I..

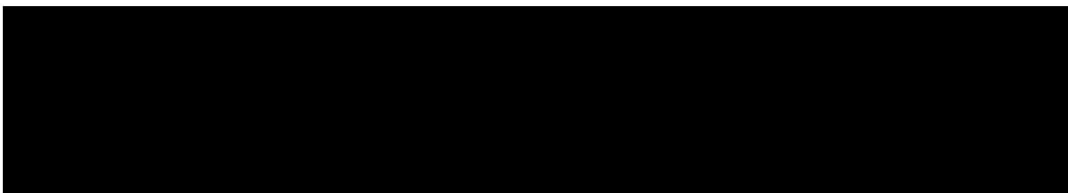
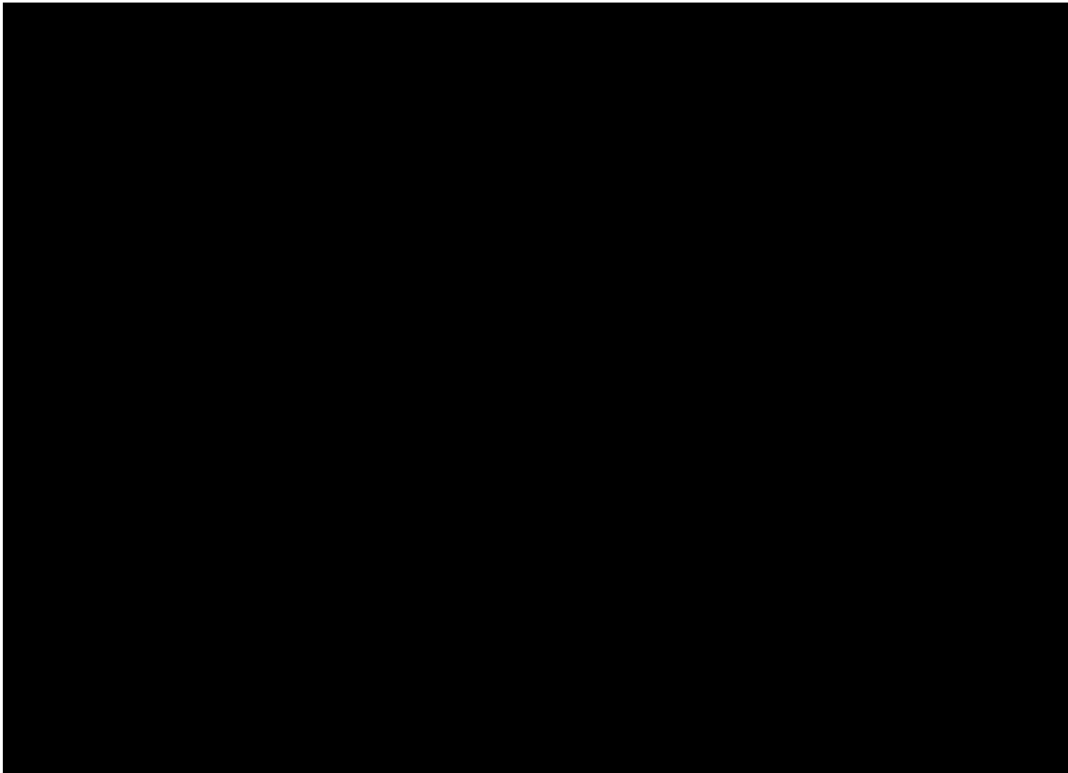
5. Le cause del sovraindebitamento e la mancanza di dolo, mala fede o colpa grave.

L'art. 69 CCII al primo comma stabilisce che il consumatore (tra l'altro) non può accedere alla procedura se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Per comprendere l'attuale situazione debitoria del sig. Gianluca Tallarino è necessario ricostruire le vicende che hanno, purtroppo, segnato la sua esistenza.

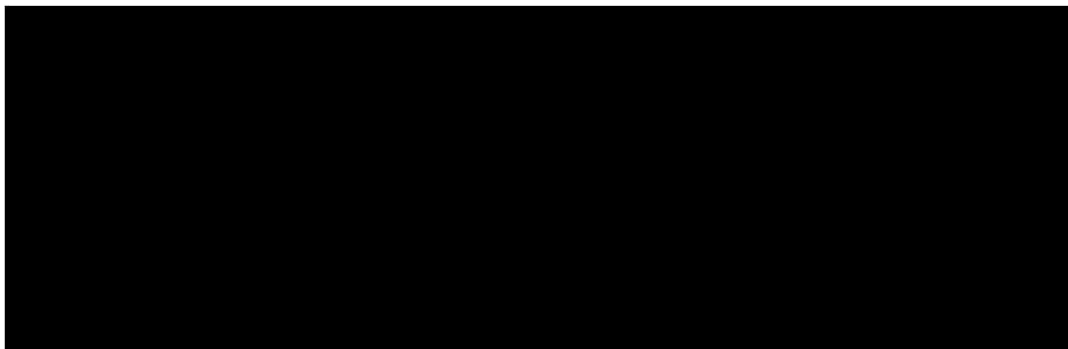
Il ricorrente vive solo a Bologna da più di venti anni e, come già detto, lavora come Operatore Socio Sanitario [REDACTED]

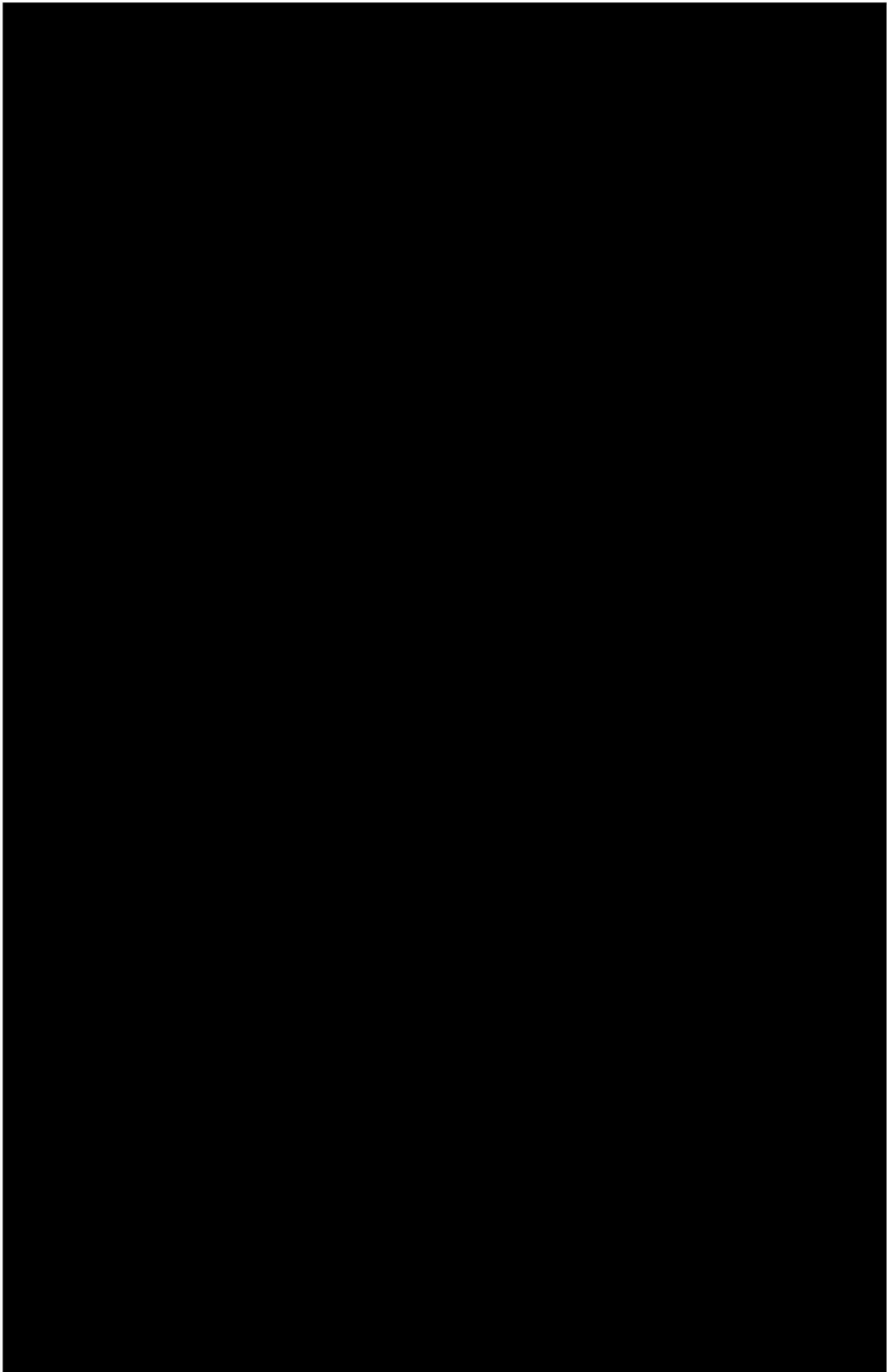


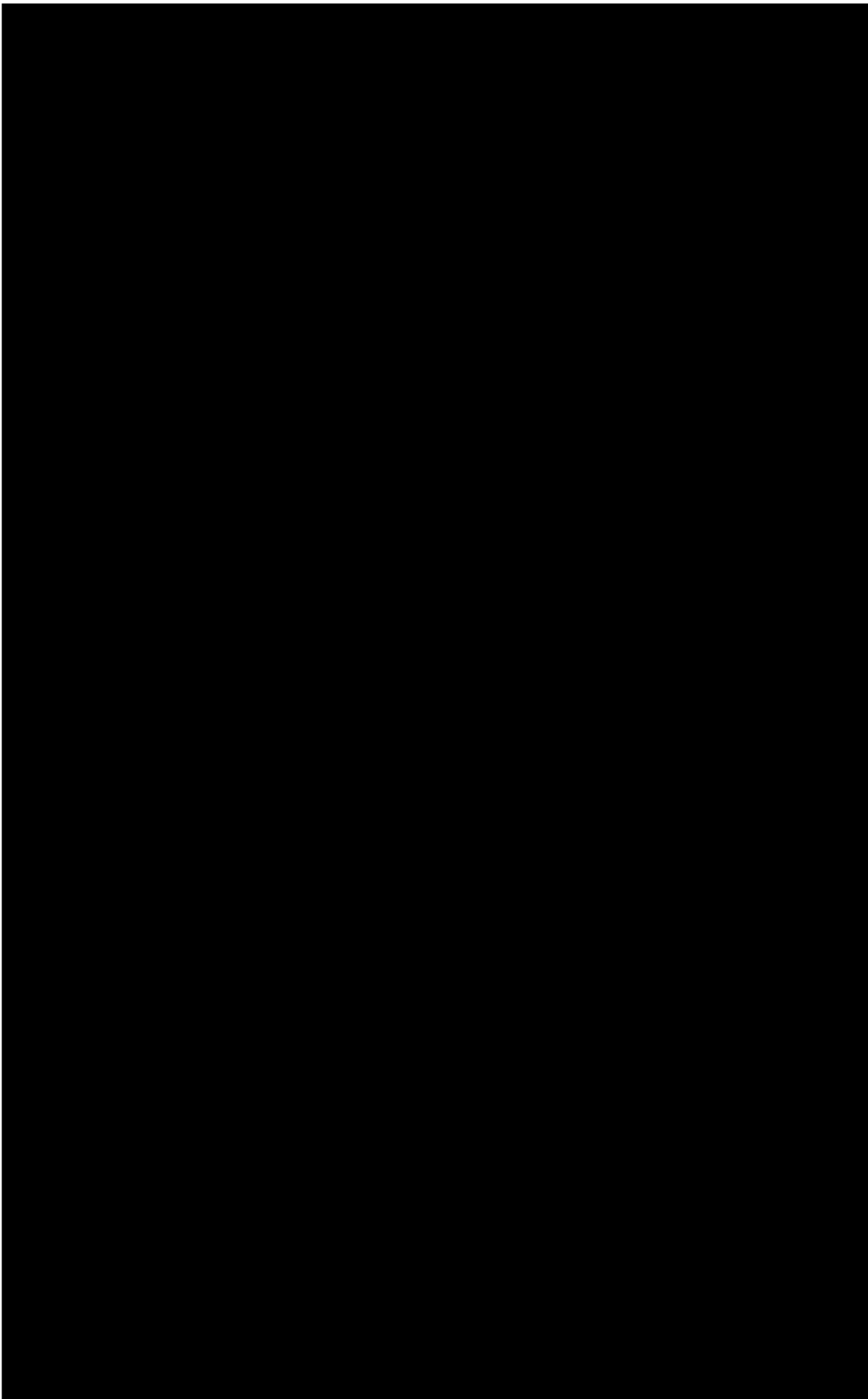


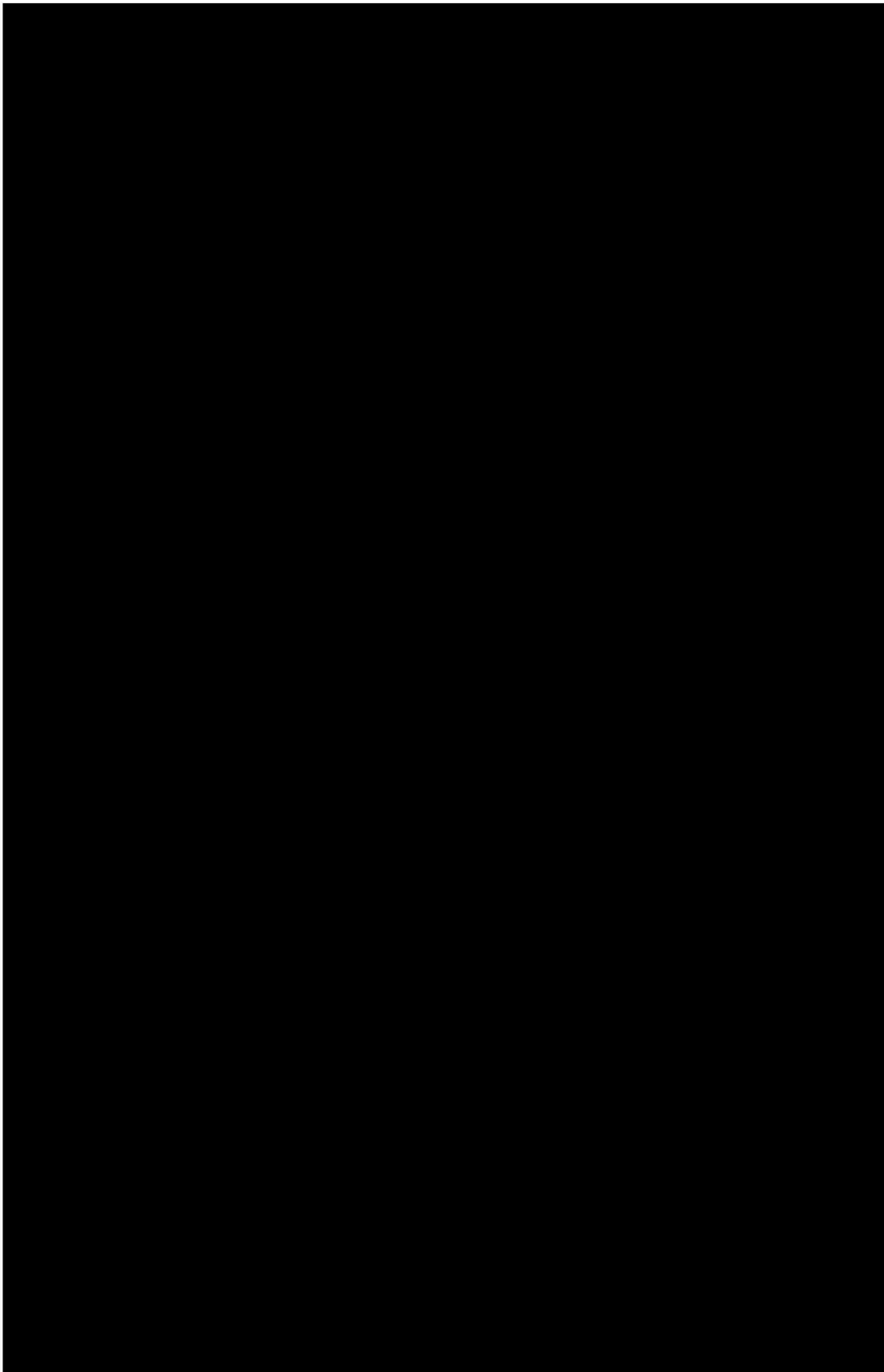
Questo l'antefatto di cui è indispensabile tenere conto per valutare la successiva condotta del sig. Gianluca Tallarino che nulla ha a che vedere con il ricorrente (persona morigerata che con il risarcimento acquista la casa ed investe il proprio denaro con oculatezza) ma che risulta, chiaramente ed in modo incontestabile, espressione del volere di terzi.

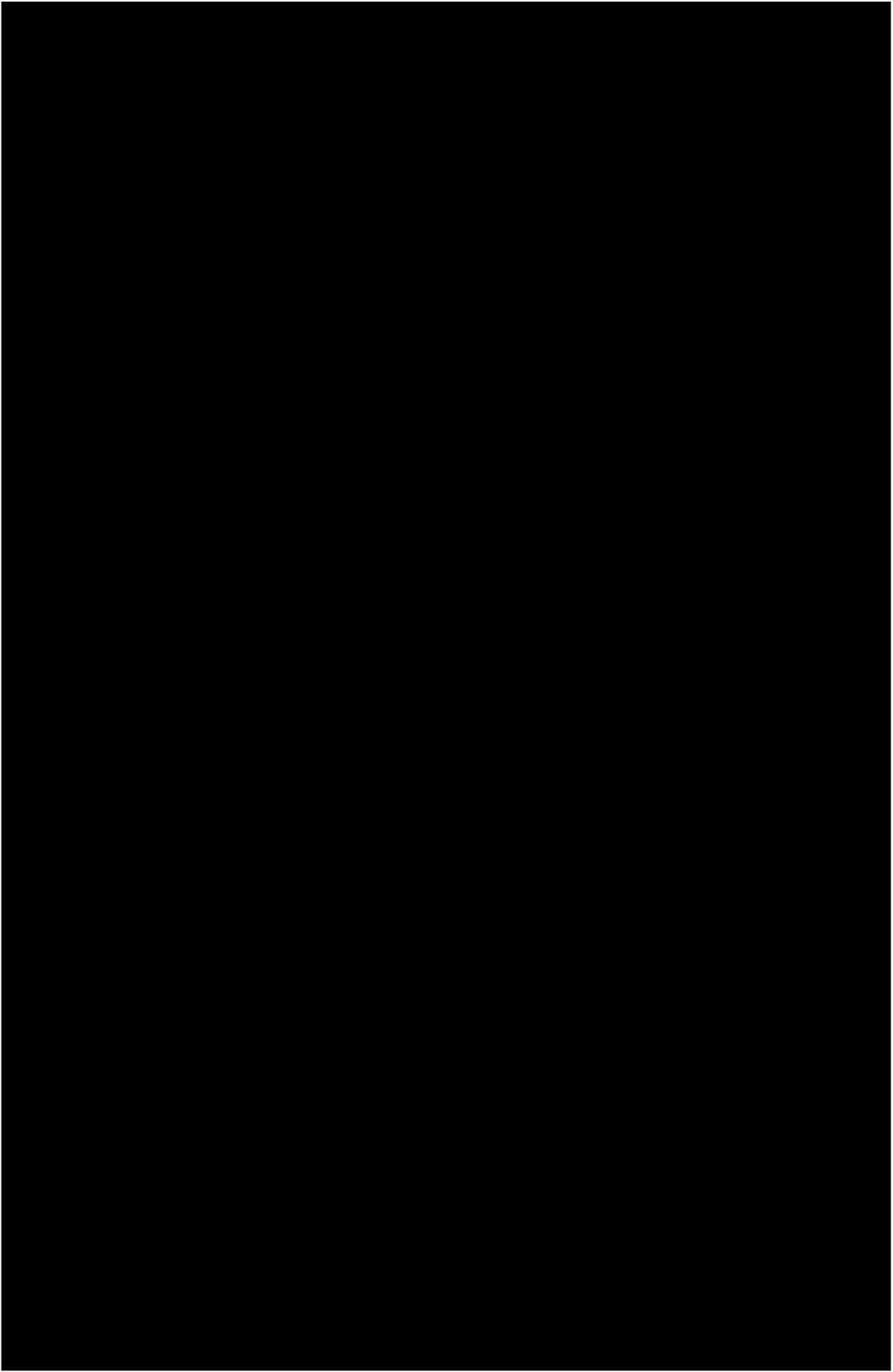
Ma andiamo per ordine.

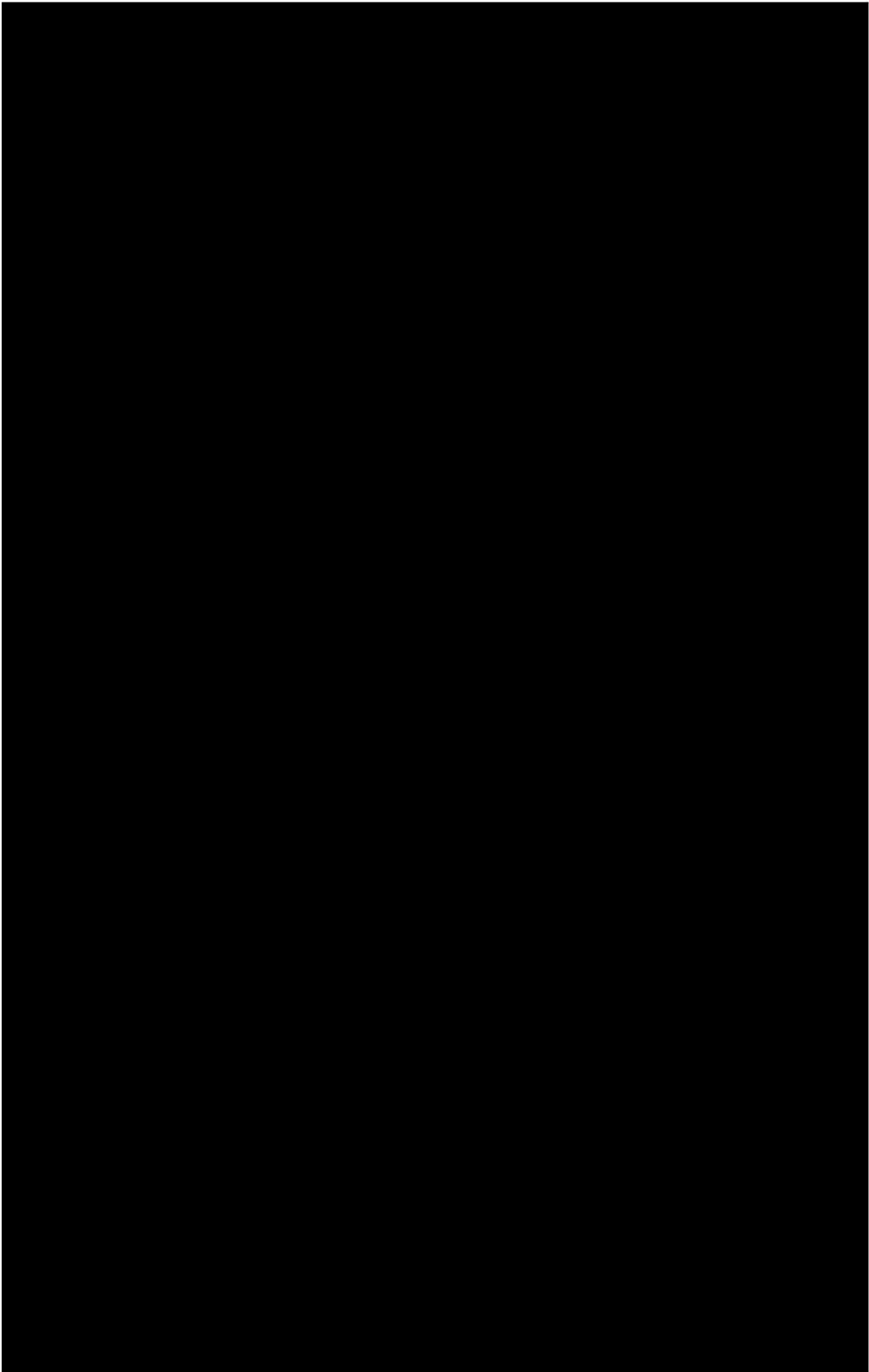


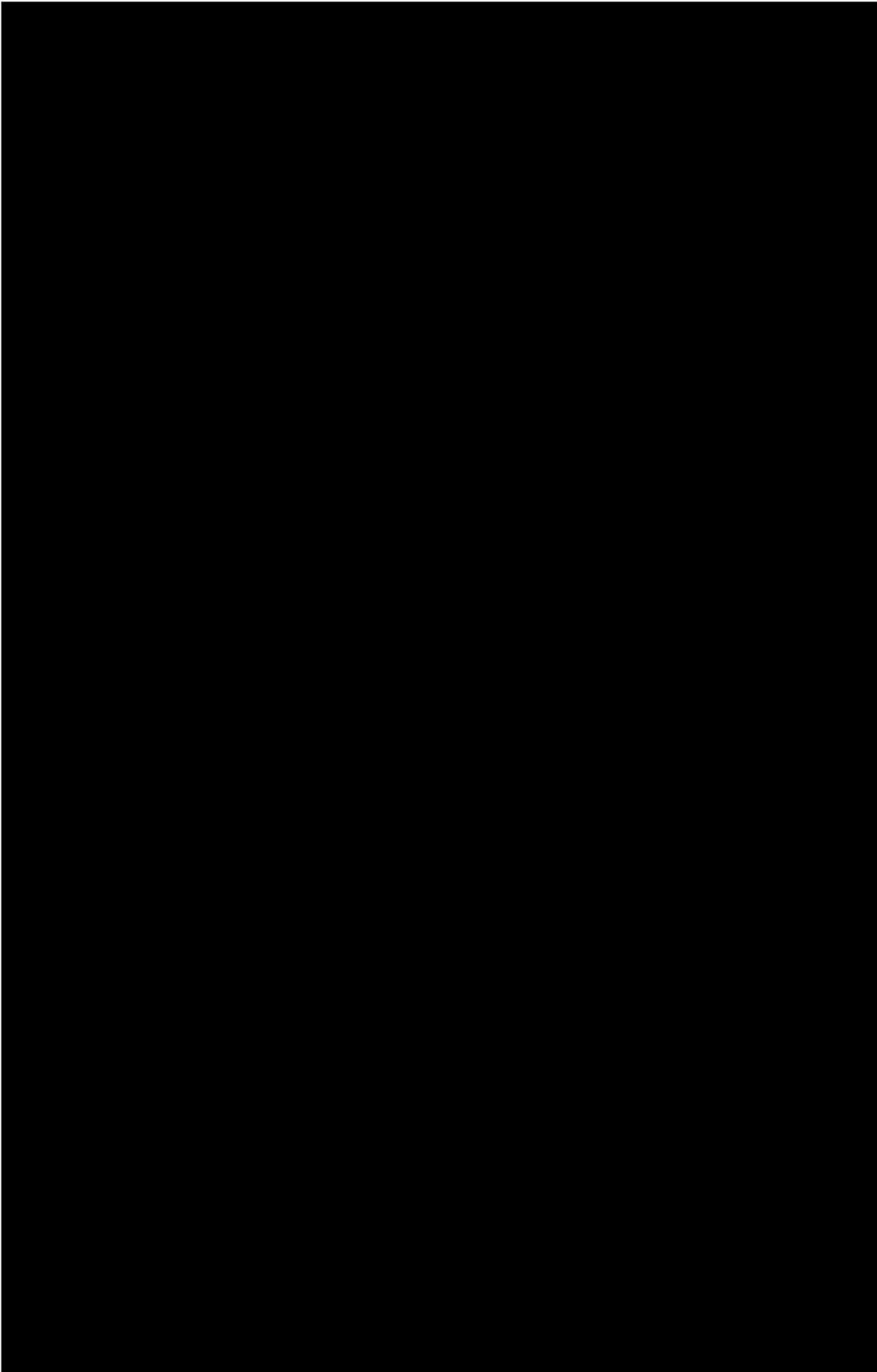












Come si ha avuto modo di esaminare, e come statuito con sentenza passata in giudicato dallo stesso Tribunale (cfr [doc.36](#)), la stipulazione del mutuo, dei numerosi finanziamenti e l'acquisto dei prodotti con pagamento di assegni privi di provvista non è stata una libera scelta del ricorrente bensì il **frutto della manipolazione di persone senza scrupoli che sfruttando le debolezze del sig. Gianluca Tallarino l'hanno indotto a "rovinarsi" finanziariamente senza trarne in nessun modo e tempo alcun vantaggio.**

Si è fornito prova che il ricorrente, [REDACTED], è stato indotto a fare cose a lui **solo e sempre sfavorevoli** (il debitore non ha mai tratto, nemmeno temporaneamente, nessun vantaggio da tutto ciò che ha fatto ma solo un mare di problemi), peraltro molto lontane dal suo modo di essere (si ricorda che Gianluca con il risarcimento ottenuto aveva comprato la casa ed investito il residuo in una polizza vita).

[REDACTED]

Ne consegue che, [REDACTED], il sovraindebitamento può tutt'al più essere connotato da colpa lieve ma certamente non da colpa grave, malafede o frode e, quindi, non integra la condizione soggettiva ostativa prevista dall'art. 69 CCII (per tutti Tribunale di Milano del 26/12/2024 estensore Dott. Pipicelli).

*

Ai sensi dell'art. 68 comma 3 CCII, l'OCC nella propria relazione: *"deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita"*.

La norma va letta in combinato disposto con l'art. 69 comma 2 CCII che ha introdotto importanti sanzioni processuali a carico del soggetto finanziatore negligente, costituite dalla preclusione di proporre opposizione o reclamo avverso il piano presentato dal consumatore.

Assume particolare rilievo il criterio del c.d. **merito creditizio** nel nuovo asset della normativa che ci occupa, vale a dire il giudizio che la banca/finanziaria deve compiere prima di elargire un finanziamento, essendo tenuta ad analizzare sotto il profilo

economico- finanziario il richiedente (e, cioè, il consumatore) e valutando a tal fine lo storico dei finanziamenti concessi, il reddito disponibile, il possesso di beni, la situazione lavorativa e tutte le informazioni ritenute utili per comprendere adeguatamente la capacità potenziale di restituire il prestito.

Va da sé che in caso di violazione dell'art. 124 bis TUB ne discende la responsabilità del soggetto finanziatore che risulterà “colpevole” di aver (con)causato il sovraindebitamento del debitore.

Nel caso che ci occupa è evidente che per almeno la maggior parte dei finanziamenti concessi il merito creditizio del sig. Gianluca Tallarino non è stato valutato.

Fermo quanto sopra si evidenzia, infine, che il ricorrente, sulla scorta della documentazione prodotta e della dichiarazione rilasciata al gestore della crisi, non ha subito impugnazione di atti inerenti la disposizione del patrimonio e nemmeno azioni ex art. 2901 C.C. come da dichiarazione già rilasciata al gestore della crisi.

6. Passivo

Il montante passivo a carico del sig. Gianluca Tallarino è così composto come risultante dalla circolarizzazione effettuata dal Gestore della Crisi:

Creditore e pec	Titolo	Totale
OCC	Prededuzione	€ 2.352,11
Imposta di registro e spese di procedura	Prededuzione	€. 200,00
Compenso Avv. Tarlazzi	Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 CC	€ 1.220,00
Compenso Avv. Bennasciutti	Privilegio ex art. 2751 bis n. 1 CC	€ 1.220,00
Kruk Investimenti (già Findomestic Banca)	Chirografo	€ 5.131,45 (pagata la scadenza del 30/10/2025, scadenze garantite dall'emissione di cambiali)

Compass	██████████ ██████████ Chirografario	€ 7.014,00 (pagata la scadenza del 30/10/2025, scadenze garantite dall'emissione di cambiali)
Compass (già Figenpa)	██████████ ██████████ Chirografario	€ 5.349,54 (pagata la scadenza del 30/10/2025, scadenze garantite da delegazione di pagamento)
Futuro (già Fidenpa)	██████████ ██████████ Chirografario	€ 8.093,67 (scadenze garantite dalla cessione del quinto dello stipendio)
Totale		Prededuzione: Euro 2.552,11 Privilegio mob.: Euro 2.440,00 Chirografo: Euro 25.588,66

Allo stato, non vi sono altri creditori privilegiati o chirografari.

7. Sul contratto di mutuo fondiario con Ing. Direct Bank ed il salvataggio dell'abitazione principale del consumatore persona fisica ex art. 67 comma 5 CCII

Quanto al mutuo ██████████ del 27/09/2018 contratto dal Sig. Gianluca Tallarino, si rileva che il ricorrente chiede sin da ora al Tribunale di non includere nel passivo il debito *de quo* e di poter continuare a mantenere la proprietà del bene rimborsando le rate alle scadenze convenute.

Le disposizioni contenute all'art. 67 comma 5 del Codice della Crisi, consentono al consumatore sovraindebitato di poter preservare l'immobile adibito a casa di abitazione a condizione che il mutuo sia in regolare ammortamento e che vi sia garanzia reale sul bene medesimo.

Anche se il legislatore non ha posto a carico dell'OCC l'onere di attestare che il credito

garantito potrebbe essere soddisfatto interamente con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato e che il pagamento delle rate a scadere non lede i diritti dei creditori, come nel caso dell'imprenditore sovraindebitato nella procedura di concordato minore, si osserva che al ricorso è allegata la perizia di stima dell'abitazione sita in Bologna [REDACTED] di proprietà del ricorrente [REDACTED]
[REDACTED]

Dalla relazione è emerso che il più probabile valore di mercato è pari ad euro 98.000,00 cui va praticata una riduzione di almeno il 10% per l'immediatezza della vendita e per l'assenza di garanzia per vizi, valore dal quale vanno sottratte le spese di regolarizzazione edilizia e catastale e quelle della vendita competitiva. Ne deriva che il prezzo base d'asta **dell'intero cespite (al lordo delle spese di regolarizzazione) può essere fissato in euro 88.000,00.**

Ad oggi, quindi, tenuto conto che il debito residuo (per solo capitale) è pari a circa Euro 84.855,73 (già versata la rata di novembre 2025) dall'eventuale liquidazione del bene potrebbe essere soddisfatto **unicamente** il creditore ipotecario di I grado con esclusione di qualsivoglia utilità per la massa. A conferma che il rimborso delle rate a scadere di cui al piano di ammortamento non è lesivo dei diritti degli altri creditori, si osserva nuovamente che, in caso di vendita dell'immobile, il debitore sarebbe costretto a reperire altro alloggio idoneo ad ospitarlo, sopportando i costi di un canone di locazione che, per tipologia e collocazione, non sarebbero dissimile dall'ammontare della rata del mutuo.

Di seguito si riporta un report aggiornato al mese di marzo 2025 relativo all'andamento dei prezzi dei canoni di locazione nel Comune di Bologna, elaborato da Immobiliare.it.

7.1 Prezzi medio al metro quadro delle zone di Bologna.

Nel corso del mese di **marzo 2025**, il prezzo richiesto per gli **immobili in affitto a Bologna** è stato più alto nella zona Centro, con € 19,00 al mese per metro quadro. Il prezzo più basso, invece, è stato nella zona Barca Santa Viola (che si trova dalla parte opposta della città rispetto al luogo di lavoro del debitore) con una media di € 14,50 al mese per metro quadro.

Zona	Locazione (€/mq)
<u>Centro</u>	19,00
<u>San Donato, Pilastro</u>	15,75
<u>San Vitale, Mazzini</u>	15,25
<u>Murri, Massarenti</u>	16,25
<u>Toscana, Savena</u>	14,75
<u>Colli</u>	15,75
<u>Bolognina, Corticella, Pescarola</u>	16,25
<u>Costa, Saragozza, Saffi</u>	16,25
<u>Barca, Santa Viola</u>	14,50
<u>Aeroporto, Borgo Panigale</u>	14,75

Ipotizzando, quindi, una locazione avente ad oggetto un appartamento monolocale come quello di proprietà del sig. Tallarino di metri quadri 56 l'esborso mensile ammonterebbe almeno ad euro 812,00.

Nel caso che occupa, il ricorrente ha sempre regolarmente provveduto al pagamento delle rate del piano di ammortamento che ad oggi ammontano ad Euro 435,39, importo molto inferiore rispetto ad verosimile canone di locazione.

Detta somma mensile, sarà quindi destinata al creditore ipotecario e non costituirà voce di passivo, risultando quale esborso mensile nella tabella che segue relativa al fabbisogno del nucleo.

8. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della debitrice e del nucleo

Rata mutuo	435,39 per mese
Spese condominiali (compreso riscaldamento ed acqua calda)	200,00 per mese
Utenze (gas, luce, acqua fredda)	290,00 per mese
Tari	10,00 per mese
Spese mediche /farmaceutiche	30,00 per mese
Vestiaro	50,00 per mese

Igiene e cura persona	20,00 per mese
Spese alimentari	200,00 per mese
Spese per manutenzione auto, bollo, assicurazione, carburante	120,00 per mese
Spese telefoniche personali	15,00 per mese
Fondo rischi	100,00 per mese
Totale necessità di vita per mese	1.470,39 per mese circa

Tutta la documentazione prodotta al Gestore della crisi consente di effettuare una puntuale e dettagliata ricostruzione dell'assetto patrimoniale del debitore, in ottemperanza a quanto previsto dalla norma.

Al riguardo, infatti, non va dimenticato che l'art. 68 cit. prevede che la relazione dell'OCC si esprima (anche) sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta.

9. La proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti

L'emolumento percepito dal sig. Gianluca Tallarino viene assorbito interamente dalle spese per il fabbisogno primario e personale dello stesso, pertanto l'asset attivo da destinare alla massa dei creditori è costituito:

- dal legato in sostituzione di legittima derivante dalla successione del di lui padre, [REDACTED], pari ad euro 4.000,00;
- dal ricavato dalla vendita/patrimonializzazione delle tre auto intestate al debitore, per complessivi euro 2.800,00;
- da parte delle giacenze attive presenti sul c/c acceso presso Banco Posta n. [REDACTED] pari ad euro 12.000,00, somme recuperate con le azioni di recupero avviate dal ricorrente;
- dal ricavato dalla vendita del diritto di credito che il debitore vanta nei confronti [REDACTED]

9.1 Sulla successione di Tallarino Filippo.

Il padre del ricorrente, deceduto in data 23/05/2025, ha disposto le proprie volontà

attraverso un testamento olografo, pubblicato in data 05/08/2025 ([doc.39](#)).

Il *de cuius* ha disposto in particolare a favore del figlio Gianluca un legato in sostituzione di legittima in ragione dei plurimi versamenti di denaro già effettuati in vita a quest'ultimo, allorquando si trovava in difficoltà economica e/o di liquidità a causa dei raggiri subiti come ampiamente descritti nel paragrafo 5.

9.2 Sulla vendita/patrimonializzazione delle autovetture

Come già evidenziato il debitore era proprietario di tre autovetture datate e di modestissimo valore (cfr [doc.9](#)), due stimate dall'IVG di Napoli ed una dall'IVG di Bologna.

Visto che le tre auto sono state intestate al debitore per ragioni legate al costo della polizza assicurativa ma sono state pagate e utilizzate dai componenti della famiglia, le stesse sono state vendute/patrimonializzate e rimarranno nella disponibilità della famiglia, ed in particolare:

- Hyundai i10 [REDACTED]
[REDACTED] che resterà nella disponibilità del debitore, è stata patrimonializzata dal [REDACTED] suo amministratore di sostegno, senza spirito di rivalsa, e la somma è portata da assegno circolare già in possesso di questa difesa ([doc.13](#)) e sarà messa a disposizione della massa dei creditori subordinatamente all'omologa del piano;
- Ford Focus [REDACTED]
[REDACTED] è stata acquistata per la medesima somma [REDACTED] e la somma percepita dalla vendita, portata da assegno circolare già in possesso di questa difesa ([doc.12](#)), sarà messa a disposizione della massa dei creditori subordinatamente all'omologa del piano;
- Chevrolet Matiz immatricolata nel 2006, [REDACTED] è stata patrimonializzata sempre [REDACTED] senza spirito di rivalsa, la somma pari al valore dell'auto, portata da assegno circolare già in possesso di questa difesa ([doc.13](#)), sarà messa a disposizione della massa dei creditori subordinatamente all'omologa del piano.

9.3 Attivo derivante da azioni di recupero

Il sig. Tallarino con il patrocinio dell'Avv. Sara D'Angeli ha ottenuto la condanna di [REDACTED] al pagamento della somma complessiva di euro 220.600,00 oltre alla refusione delle spese di lite; purtroppo il Legale ha informato gli scriventi sulle scarse possibilità di recupero legate al fatto che i debitori sono nullatenenti ed, a quanto consta, vivono prevalentemente di aiuti di Stato più che del proprio lavoro ([doc.40](#)).

Alla luce di ciò, anche se la condanna ottenuta ed ormai definitiva difficilmente porterà a qualche recupero si tratta comunque di un "bene" – diritto di credito –, il cui valore deve essere messo a disposizione della massa dei creditori.

Al solo fine di agevolare la ristrutturazione dei debiti di Gianluca, subordinatamente all'omologa, il sig. [REDACTED] si è reso disponibile ad acquistare il suddetto credito per la somma di euro 100,00 ([doc.41](#)), offerta che verrà utilizzata per sollecitare una manifestazione d'interesse da parte di terzi.

L'annuncio con la richiesta di manifestazione verrà pubblicato nell'apposita sezione del sito del Tribunale di Bologna entro 30 giorni dall'omologa e rimarrà visibile per almeno 10 giorni.

Decorso il suddetto termine, qualora vi fossero delle manifestazione d'interesse, per ridurre i costi verrà indetta una gara fra gli offerenti presso lo Studio dei sottoscritti difensori sito in Bologna, Via Barberia n. 16 alla presenza del Gestore della Crisi (O.C.C.) incaricato di vigilare sulla corretta esecuzione del piano ex art. 71 CCII, in caso contrario il credito verrà assegnato al sig. Marco Tallarino.

9.4 Cronoprogramma dei pagamenti

Verrà dapprima soddisfatto il compenso in prededuzione dell'OCC, come da preventivo approvato, e l'importo di € 200,00 per il pagamento della imposta di registro fissa di legge; parimenti dicasi per il compenso degli infrascritti legali come da preventivo allegato ([doc.42](#)).

Successivamente, entro 90 (novanta giorni) dalla vendita del credito vantato dal sig. Gianluca Tallarino nei confronti dei sig.ri [REDACTED] [REDACTED], verranno pagati i creditori chirografari nella misura almeno pari al 54,35 % del

loro credito

10. Sulla falcidia dei contratti di finanziamento

Un altro importante incentivo alle procedure di composizione della crisi si rinviene nell'**art. 67, comma 3, CCII**.

La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore può prevedere anche **la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno.**

La novella ha di fatto formalizzato un orientamento già consolidato presso diversi Tribunali di merito, fra i quali il Tribunale di Bologna secondo cui, anche il credito ceduto costituisce una risorsa che può essere trattata alla stregua degli altri beni e posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali, *“tenuto conto che la legge 3/2012 disciplina espressamente i casi in cui si può derogare alla destinazione del patrimonio al soddisfacimento dei creditori concorsuali (crediti impignorabili, crediti iva e ritenute, crediti privilegiati nei limiti del valore dei beni destinati a soddisfarli) e che tra tali ipotesi non rientrano i crediti derivanti dalla cessione del quinto dello stipendio”* (Decreto n.8170/2019 Dott.ssa Rimondini; Decreto n.11621/2019 Dott.ssa Rimondini; Decreto n.4901/2017 Dott.ssa Rossi; Decreto n.1661/2019 Dott. Florini; decreto 14.9.2020 Dr. Florini; decreto 24.12.2021 Dott. Florini).

Il Tribunale di Bologna ha ulteriormente ribadito che: *“Il negozio di cessione del quinto non è opponibile alla presente procedura, la quale può aver riguardo anche al credito oggetto di cessione volontaria, in quanto – al pari del restante patrimonio – costituisce una risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali”* (RG 5108/2019 dell'11.5.2020).

Mentre recentemente il Tribunale di Milano ha avuto modo di confermare che per effetto dell'omologa il creditore cessionario del quinto dello stipendio/pensione non ha più titolo per beneficiare dei ratei, sicché nel rispetto della *par condicio creditorum* il credito residuo dovrà essere trattato nel concorso (Tribunale Milano del 28.02.2025 estensore Dott. Pipicello)

Il credito ceduto dal lavoratore o dal pensionato alla finanziaria è dunque un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio o pensione soltanto nel momento in cui egli matura il diritto a percepire lo stipendio o la pensione mensile.

La presente proposta è preferibile e più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, come peraltro già si è diffusamente evidenziato nel ricorso e come attestato dal Gestore della Crisi, posto che il debitore mette a disposizione della massa dei creditori gli stessi beni (compresi i depositi bancari) ma con spese e tempi inferiori.

Per ciò che concerne il legato ricevuto dalla successione del padre, il sig. Gianluca Tallarino mette a disposizione della massa dei creditori l'intera somma, come nel caso del prezzo di vendita/patrimonializzazione dei veicoli a lui intestati; per questi ultimi i creditori hanno l'ulteriore vantaggio che non dovranno sostenere i costi e l'alea della vendita dei beni.

25

Lo stipendio, invece, che rappresenta l'unica fonte di reddito su cui può contare il debitore, come provato, viene interamente assorbito per il mantenimento del sig. Tallarino, per cui anche in caso di liquidazione nulla potrebbe essere versato in favore della procedura e, quindi, della massa dei creditori.

I creditori prededotti e quelli privilegiati saranno interamente soddisfatti e grazie al contenimento dei costi rispetto a quelli conseguenti ad una Liquidazione Controllata – **si pensi solo alle spese di vendita dei beni, all'incremento del fabbisogno dato dalla differenza tra la rata del mutuo ed il canone di locazione ed i compensi dovuti al Liquidatore** - sarà possibile riconoscere una percentuale di pagamento almeno pari al 54,35 % ai creditori chirografari.

Infine, non va trascurato l'altro aspetto strettamente collegato alla *ratio* della vecchia legge n. 3 del 2012, oggi del CCII, il cui scopo è quello di consentire al debitore meritevole di godere del cd "*fresh start*".

Con tale espressione vengono chiamate, nei paesi anglosassoni, le procedure di sovraindebitamento, dove da ormai molti anni è possibile risolvere le situazioni di sovraindebitamento accedendo a specifiche procedure di legge. "Fresh start" ha il significato, appunto, di **nuova partenza**, ovvero di dare la possibilità alle persone di **lasciarsi definitivamente alle spalle l'esperienza del sovraindebitamento e ripartire con il diritto di avere una vita dignitosa e serena**.

Tutto ciò premesso, il sig. Gianluca Tallarino, come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Bologna, previa verifica dei requisiti previsti dagli artt. 67, 68 , 69 e 70 C.C.I.I., nonché dell'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia:

- in via preliminare, verificato che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzata dal sig. Gianluca Tallarino soddisfa i requisiti previsti dagli

artt. 67 ss. CCII e che non ricorre nessuna delle ragioni ostative stabilite dall'art. 69 CCII;

- disporre che, sino alla conclusione del procedimento, non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del consumatore e disporre ogni altra misura idonea a conservare l'integrità di detto patrimonio e per l'effetto disporre ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII:
 - lo scioglimento del contratto di finanziamento acceso con Figenpa n. [REDACTED] (ora Compass [REDACTED]) garantito da cessione del quinto dello stipendio del debitore (rata da euro 247,00 mensili);
 - lo scioglimento del contratto di finanziamento [REDACTED] acceso con Figenpa - Compass garantito da delegazione di pagamento (rata da euro 167,00 mensili);
 - lo scioglimento del contratto di finanziamento [REDACTED] acceso con Findomestic le cui scadenze sono ora garantite da cambiali, **ordinando nel contempo la restituzione dei titoli in originale nelle mani del debitore e/o del Gestore della Crisi (O.C.C.);**
 - lo scioglimento del contratto di finanziamento [REDACTED] acceso con Compass le cui scadenze sono ora garantite da cambiali, **ordinando nel contempo la restituzione dei titoli in originale nelle mani del debitore e/o del Gestore della Crisi (O.C.C.).**
- previa emissione di ogni provvedimento di cui all'art. 70 CCII, provvedere all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto con l'ausilio del Gestore;
- Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero di integrare ove necessario.

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]

Bologna, li 14 novembre 2025

Avv. Piero Bennasciutti

Avv. Alessia Tarlazzi